



COMUNE DI QUALIANO

Città Metropolitana di Napoli

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 4 del 21.03.2026

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE URGENTI A TUTELA DELLA SALUTE PER CONTENERE E ANNULLARE IL RISCHIO DI CONTAGIO DA VIRUS EPATITE A

IL SINDACO

PREMESSO che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA2 NORD, con nota in atti, ha comunicato che dal decorso mese di gennaio e sino a tutt'ora, sono stati registrati nel territorio della citata Azienda sanitaria comprendente anche il territorio comunale di Qualiano n. 76 casi di Epatite virale da virus A, malattia infettiva a classica trasmissione oro fecale con un incremento di 10 volte rispetto alla media delle segnalazioni nello stesso arco di tempo negli ultimi 10 anni;

DATO ATTO che con la cennata missiva la predetta Azienda Sanitaria Locale ha evidenziato che la recrudescenza di questa malattia, a trasmissione oro-fecale, è riconducibile prevalentemente al consumo di alimenti (frutti di mare crudi o insufficientemente cotti) o ad abitudini e stili di vita a rischio;

CONSIDERATO, per l'effetto, che si rende necessario effettuare una campagna informativa sulle misure preventive, utili per interrompere il ciclo della malattia e conseguenzialmente adottare, a tutela della salute pubblica specifica ordinanza, contingibile ed urgente, di divieto di somministrazione e di consumo, negli esercizi pubblici, di frutti di mare crudi, non mancando di formulare alla popolazione di Qualiano anche la raccomandazione di non consumare gli stessi al proprio domicilio;

RITENUTO indispensabile ed indifferibile, in ragione di quanto suesposto, rivolgere alla popolazione insistente nel territorio comunale di Qualiano talune raccomandazioni per contenere e prevenire il rischio di contagio da virus "Epatite A", seguendo apposito indirizzo operativo indicato espressamente dall'ASL NAPOLI 2 NORD;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.O.E.L.) che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica in caso di emergenze a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

A tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, di vicinato alimentare con consumo sul posto e di produzione destinato al consumo immediato, insistenti sull'intero territorio comunale di Qualiano il divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi.

RACCOMANDA

All'intera popolazione insistente sull'intero territorio comunale di Qualiano di:

non consumare frutti di mare crudi al proprio domicilio;

assumere comportamenti corretti sotto il profilo igienico - sanitario a tutela della salute pubblica per prevenire e/o limitare il rischio di contrarre l'Epatite A, seguendo le sotto indicate regole:

1. Mangiare frutti di mare ben cotti e da cuocere per cinque minuti a 100°;
2. Comprare frutti di mare solo in Rivendite autorizzate ed assicurarsi che gli stessi siano conservati in luoghi refrigerati e correttamente etichettati;
3. Lavare accuratamente e costantemente le mani prima e dopo i pasti;



COMUNE DI QUALIANO

Città Metropolitana di Napoli

UFFICIO DEL SINDACO

4. Lavare con cura, frutta e verdura, usando prodotti come amuchina o euclorina, diluiti in acqua;
5. Osservare in cucina, costantemente e quotidianamente la massima igiene durante la preparazione e la cottura dei pasti;

DISPONE

- La presente ordinanza ha vigore a partire dalla data odierna e fino all'acquisizione di aggiornate successive valutazioni a fornirsi da parte della competente ASL NAPOLI 2 NORD;
- Il Comandante della locale Polizia Municipale è invitato a disporre il rafforzamento dell'attività di controllo del territorio comunale al fine di verificare la puntuale osservanza del presente provvedimento da parte dei destinatari;
- Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottemperi al presente provvedimento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2000,00 (duemila) ad € 20.000,00 (ventimila);
- In caso, poi, di reiterazione da parte degli esercenti pubblici di somministrazione, di vicinato alimentare per vendita di frutti di mare e di prodotti deteriorabili in violazione del presente provvedimento, si procederà preliminarmente alla sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 (T.U.L.P.S.), per un periodo da uno a trenta giorni e, successivamente alla revoca del titolo;
- Pubblicare la presente ordinanza all'Albo pretorio on-line sul sito web del Comune di Qualiano;
- Trasmettere la presente ordinanza all'ASL NAPOLI 2 NORD di Frattamaggiore, alla Prefettura di Napoli, al Comando di Polizia Municipale di Qualiano, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Qualiano;
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR Campania, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Qualiano, data di protocollo.

IL SINDACO
(dott. Raffaele DE LEONARDIS)